

DELIBERA N. 407/10/CONS

Ordinanza -ingiunzione alla società Noatel S.p.A. per la violazione degli articoli 5, comma 4, 18, comma 1, e 19, comma 1, della delibera dell'autorità n. 26/08/CIR in relazione a numerazioni a sovrapprezzo

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 26/08/CIR, del 14 maggio 2008, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Suppl. Ordinario n.181;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 17/10/DIT del 15 marzo 2010, notificato il 22 marzo 2010, con il quale sono state contestate alla società Noatel S.p.A. n. 12 violazioni degli articoli 5, comma 4, 18, comma 1, e 19, comma 1, della delibera dell'Autorità n. 26/08/CIR, condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per l'utilizzo di numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano per la fornitura dei servizi a sovrapprezzo, e per l'assenza o incompletezza del messaggio fonico informativo del costo dei servizi;

PRESO ATTO che la società Noatel S.p.A., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, sulla base degli atti del procedimento, di confermare le 12 violazioni accertate, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per ciascuna delle 12 violazioni, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'utilizzo di numerazioni diverse da quelle stabilite dal Piano per la fornitura di servizi a sovrapprezzo comporta conseguenze particolarmente gravi in termini di tutela dell'utenza, riferibili essenzialmente alla elusione delle disposizioni in materia di soglie di prezzo, blocco di chiamata e trasparenza della fatturazione nonché l'assenza del messaggio fonico cagiona pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo non correttamente informata sulla tariffa applicata;
- b). relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la legittimità della propria condotta, né ha confermato di aver ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 4, 18, comma 1, e 19, comma 1, dell'allegato A, della delibera n. 26/08/CIR;
- c). con riferimento alla personalità dell'agente, la società Noatel S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto di quanto stabilito dalla delibera n. 26/08/CIR;
- d) in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Noatel S.p.A. sia tale da poter ritenere la sanzione nella misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per ciascuna delle 12 violazioni nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del medesimo decreto legislativo, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per un totale di euro 696.000,00 (seicentonovantaseimila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Noatel S.p.A., con sede legale in via Circonvallazione Meridionale, 54 Rimini il pagamento di euro 696.000,00 (seicentonovantaseimila/00), per le 12 violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Noatel S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione della delibera n. 26/08/CIR, ed in particolare ad assicurare, conformemente agli obblighi di cui agli articoli 5, comma 4, 18, comma 1, e 19, comma 1,, la fornitura di servizi a sovrapprezzo utilizzando le numerazioni previste dal relativo Piano;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa art. 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", Del. 407/10/CONS, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 407/10/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola